

BILANCIO

La delega per i soci di cooperative agricole

di Alberto Rocchi



Come nelle altre forme societarie, anche nelle cooperative è ammesso che **il socio possa attribuire la delega** in caso di impedimento a partecipare a un'adunanza e volendo, tuttavia, esprimere il **proprio voto sulle materie oggetto di discussione**. In linea generale, occorre ricordare che la normativa codicistica in tema di cooperative è articolata su **un "doppio livello"**: trovano applicazione, infatti, le **norme sulle Spa** (o Srl, qualora ricorrano le condizioni di cui all'[articolo 2519 cod. civ.](#)) ma, in entrambi i casi, subordinatamente alla **clausola di "compatibilità"**. Ciò significa che le disposizioni generali societarie **valgono solo quando compatibili** con quelle **specifiche delle cooperative**. E tale "test di compatibilità" si **esegue verificando**, *in primis*, che la norma societaria (che si intende applicare) non trovi espressa disciplina confligente **nel corpus normativo delle coop**, ma anche accertando che la medesima norma **non sia indirettamente incompatibile** con le specificità e le **finalità dello strumento cooperativo**. L'[articolo 2539 cod. civ.](#), contenuto nella regolamentazione propria delle cooperative, si occupa della rappresentanza in assemblea **imponendo il limite massimo di 10 al numero di deleghe** che **ciascun socio può raccogliere per rappresentare gli altri**. Esso va, quindi, **letto in parallelo con la disposizione generale "societaria"**, di cui all'[articolo 2372, cod. civ.](#), all'interno della quale occorrerà individuare **le parti inapplicabili**, in quanto **contrastanti con la disposizione specifica** che il Codice destina alle cooperative. Sicuramente continuerà ad avere valore il comma 5 sul divieto di rappresentanza per amministratori, membri del **collegio sindacale** e **dipendenti della società** e delle **società da essa controllate**. Questi soggetti, pertanto, **non potranno mai ricevere deleghe dai soci**.

Del tutto unico (e specifica per le cooperative) è, poi, il contenuto del comma 2, del medesimo [articolo 2539 cod. civ.](#). Esso prevede che i **soci imprenditori individuali possono farsi rappresentare anche dal coniuge**, dai parenti **entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo** che collaborano nell'impresa. Qui il legislatore prevede una **particolare estensione della delega** anche a soggetti che, di fatto, sono **estranei alla compagine societaria**. Perché la norma possa, tuttavia, **trovare applicazione**, è necessario che:



- il socio abbia la **qualifica di “imprenditore individuale”**: ne consegue che il raggio di azione della norma esplica i suoi effetti **sulle cooperative di imprenditori** (o cooperative a connotazione consortile), tipicamente le **cooperative di utenza**, ma anche **quelle di lavoro** in cui il rapporto mutualistico si esplica attraverso prestazioni imprenditoriali. Sono tuttavia **esclusi i lavoratori autonomi professionisti**;
- il rappresentante sia un **soggetto che “collabora nell’impresa”**. L’ampiezza dell’espressione sembra voler ricoprire **tutti i parenti che**, a qualsiasi titolo, **contribuiscono all’attività d’impresa**. Tuttavia, anche per omogeneità di terminologia, la norma pare limitarsi alle sole figure di collaborazione familiare tipiche previste dal Codice civile, in particolare [dall’articolo 230-bis, cod. civ.](#), con esclusione della fattispecie di cui all’[articolo 230-ter, cod. civ.](#)

Nelle cooperative agricole questa norma può trovare automatica applicazione, quando il **socio partecipi in quanto imprenditore**: ciò si verifica tipicamente nelle **cooperative agricole di conferimento**, dove lo scopo mutualistico può essere quello di ottenere il **massimo pagamento del prodotto conferito**, previa lavorazione o conservazione. Tuttavia, esiste nel **mondo della cooperazione agricola** una particolare norma che, andando a disciplinare il medesimo **tema della rappresentanza in assemblea**, si affianca in qualche modo a quella codicistica trovando, insieme ad essa, congiunta applicazione. Si tratta dell’[articolo 7, L. 127/1971](#), il quale prevede che i **soci coltivatori diretti**, proprietari, assegnatari o affittuari che siano **soci di cooperative agricole** o di altre società o associazioni di produttori agricoli, **possono delegare per iscritto un altro socio**, oppure un parente fino al terzo grado o un **affine** fino al secondo grado, perché **compartecipe nell’esercizio dell’impresa** agricola, ad intervenire in assemblea, con diritto di **partecipare alle votazioni** e di essere eletto dall’assemblea alle cariche sociali, permanendo, in tal caso, nelle **cariche stesse fino a scadenza**.

La legge, ancorché datata, **è ancora in vigore** e può essere utilizzata sia **quando prevista nello statuto**, sia quando **non espressamente richiamata** o non dichiaratamente derogata. Vediamo in che cosa differisce rispetto al citato [articolo 2539 cod. civ.](#) destinato a **tutti i tipi di coop.**:

- innanzitutto, la **platea dei deleganti “attivi”**, non si esaurisce nell’ambito degli “imprenditori individuali”, ma comprende **tutta una serie di possibili attori** del mondo agricolo, racchiusi nella **definizione di “coltivatori diretti”**. Tale espressione non necessariamente si limita al novero degli iscritti nella relativa gestione previdenziale, abbracciando il più **vasto ambito dei piccoli imprenditori** agricoli;
- in secondo luogo, pur essendo la medesima l’estensione del grado parenterale che deve legare il delegante al delegato, l’espressione “compartecipe nell’esercizio dell’attività agricola” sostituisce quella più **limitativa di “collaboratore”**. Potranno, pertanto, essere comprese *tutte le forme associative tipiche dell’agricoltura*;
- ancora, il delegato potrà anche essere a sua volta votato come **membro del Consiglio di amministrazione**, possibilità questa **non prevista dall’articolo 2539 cod. civ.**;
- infine, [l’articolo 7, L. 127/1971](#), si applica a tutte le **“società o associazioni di imprenditori agricoli”** (es. consorzi e società agricole di trasformazione, di cui all’[articolo 1, comma 1094, L. 296/2006](#)).

